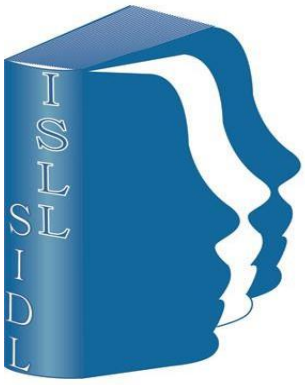


ISLL Papers

The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature

Dossier

Umanesimo tecnologico. Law and Humanities e Filosofie della scienza giuridica

Atti del XI Convegno Nazionale della ISLL - Università Mediterranea di Reggio Calabria, 3-4 luglio 2025

[Anteprima]

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS



ISSN 2035-553X

ISBN – 9788854972131
DOI - 10.6092/unibo/amsacta/9160

ISLL Papers

Anteprima ISLL Dossier – Umanesimo tecnologico. Law and Humanities e Filosofie della scienza giuridica. Atti del XI Convegno Nazionale della ISLL - Università Mediterranea di Reggio Calabria, 3-4/7/2025

Arte e inerzia normative. Sull'imprecisione del pensiero giuridico

Giorgio Lorenzo Beltramo*

Abstract:

[*Normative art and inertia. The imprecision of juridical thinking*]. The article develops its theoretical framework by taking as its point of departure two poems: *Amo i gesti imprecisi*, by Magrelli, and *Pensiero che non sente*, by Cavalli. After offering a philosophical justification of the method adopted, it explores the relationship between art and inertia in law, understood as the tension between creative art and instrumental inertia. It argues for the constitutive imprecision of juridical forms, with particular attention to theoretical and legal forms. It then examines the normative significance of the graphic element in the textual, iconic, musical, and digital forms through which law is positivised. Finally, it argues that artistic sensibility is indispensable if jurists are to learn how to use the instruments of positive law – and, where necessary, to exceed the limits of their prescribed use.

Keywords: art; form; law theory; humanities.

Amo i gesti imprecisi,
uno che inciampa, l'altro
che fa urtare il bicchiere,
quello che non ricorda,
chi è distratto, la sentinella
che non sa arrestare il battito
lieve delle palpebre,
mi stanno a cuore
perché vedo in loro il tremore,
il tintinnio familiare
del meccanismo rotto.
L'oggetto intatto tace, non ha voce
ma solo movimento. Qui invece
ha ceduto il congegno,
il gioco delle parti,
un pezzo si separa,

Pensiero che non sente
non pensa veramente.
Solo un forte sentire
lo costringe a capire
la necessaria verità presente.

Patrizia Cavalli, da *Vita meravigliosa*

* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E-mail: giorgiolorebnzo.beltramo@unicatt.it

si annuncia.
Dentro qualcosa balla.

Valerio Magrelli, da *Nature e venature*

1. Introduzione. Teoria a mo' di glossa poetica

Un discorso teoretico sul diritto non è né un'immagine né una poesia. Al massimo, tali figure espressive – per la teoria, un po' troppo espressive – possono essere poste in esergo, cioè appunto fuori opera, come evocative o illustrative di qualcosa che, comunque, non è essenziale al discorso.

Se, come vuole Kelsen, una "teoria del diritto deve anzitutto determinare concettualmente il proprio oggetto", ossia "giungere a una definizione del diritto" (Kelsen 2021: 49), essa deve essere esplicita cioè innanzitutto verbalizzata, deve essere chiara e precisa cioè innanzitutto prosaica: ciò che la rende analizzabile e confutabile. Quandanche si concepisse, con Hart, il lavoro del teorico come diretto non a "offrire una definizione del diritto, nel senso di regola in base alla quale può essere verificata la correttezza dell'uso di una parola", bensì a "far progredire la teoria del diritto offrendo una migliore analisi della struttura differenziale di un ordinamento giuridico statale e una migliore comprensione delle somiglianze e delle differenze fra il diritto, la coercizione, la morale, come tipi di fenomeni sociali" (Hart 2002: 22), il procedere del discorso teorico deve essere logico e metodico, deve sostenere una tesi e addurre argomentazioni, deve affermare e spiegare un pensiero, in modo da esporsi alla critica. Così una teoria, come si dice, progredisce: idealmente verso la verità.

Ispirato dalle Muse, creatore entusiastico, il poeta non appare capace di questo discorso. Diligenti eredi della *paideia* filosofica di Platone, abbiamo anche noi imparato a distinguere la divina mania poetica dalla scienza che sa rendere ragione. Pare allora opportuno attardarsi un poco sull'ammaestramento teorico di Platone, per meglio ritrovare, rispetto ad esso, anche il nostro punto prospettico, quali teorici del diritto. Sarà allora possibile riposizionare l'intero nostro discorso, rispetto alle poesie che insistono in esergo.

Esemplare è il breve dialogo *Ione*, in cui Socrate dimostra al rapsodo che la conoscenza è altro dall'ispirazione: come un profeta, egli parla in vece degli dèi di cose che non possiede. Non per arte o scienza egli dice il vero, ma per uno stato di fortuna.

> E come i coribanti sentono acutamente solo il canto di quel dio da cui sono posseduti e trovano con facilità gesti e parole per quel canto, mentre degli altri canti non si danno cura, allo stesso modo anche tu, o Ione, non appena qualcuno menzioni Omero, hai facilità di parola, mentre degli altri poeti non sai che cosa dire. E la ragione che tu mi domandavi, ossia perché su Omero hai facilità di parola e non per gli altri poeti, è proprio questa: che non per arte, ma per sorte divina tu sei valente elogiatore di Omero (536c-d; Platone 1994: 1029).

La critica platonica alla cultura tradizionale, che ancora guardava all'epica come al sommo sapere, è volta a mostrare il pericolo politico dell'ignoranza, la mala guida di chi si crede sapiente pur non essendolo: la condanna di Socrate assurge ad esempio universale. Rispetto al sapere magico del mito, del tutto incontrollabile, Platone s'impegna nella fondazione di una nuova forma di sapere, che sappia dare ragione (*logon didonai*) di sé.

Trabattoni fa notare che la rappresentazione platonica dell'ispirazione divina fatta nello *Ione*, per l'instabile dipendenza da alterne fortune, è analoga alla rappresentazione

della retta opinione fatta nel *Menone*, come distinta dalla saggezza (Trabattoni 2019: 31). Qui Socrate, con un esempio geografico, argomenta che, pur senza conoscere la strada che porta a Larissa, chi ne abbia corretta opinione può comunque farsi buona guida: altrettanto buona, cioè, di chi quella strada la conosca. "Fin tanto che abbia una corretta opinione delle cose di cui l'altro ha conoscenza non sarà affatto una guida peggiore di chi ne ha conoscenza, poiché presume cose vere, sebbene non le conosca veramente". E aggiunge: "Dunque, dal punto di vista della correttezza dell'azione, l'opinione vera non è affatto una guida peggiore della saggezza" (97b; Platone 2016: 281). Tutto sta, evidentemente, in quel "fin tanto che"; che cosa accade, se l'opinione muta o si dimentica? Essa si comporterebbe, dice Socrate, come le statue di Dedalo, il leggendario scultore: "Perché anch'esse, se non sono legate, se la svignano e scappano, se invece sono legate, restano" (97d; Platone 2016: 285).

> Infatti anche le opinioni vere, per il tempo in cui restano ferme, rappresentano un bel possesso e producono ogni bene; tuttavia non sono solite stare ferme per molto tempo ma sfuggono dall'anima dell'uomo, cosicché non sono di grande valore, finché qualcuno non le leghi per mezzo di un ragionamento causale. Si tratta, caro Menone, della reminiscenza, come si è convenuto in precedenza[1]. Nel momento in cui sono legate, diventano subito conoscenze e dunque conoscenze stabili. E per questa ragione la conoscenza è cosa di maggior valore della retta opinione, e da essa differisce in virtù del legame. (98a; Platone 2016: 287-289)

Il ragionamento che dà la causa di ciò che afferma è quello condotto con metodo dialettico, esposto alla critica sulla pubblica piazza. Come coglie Ronchi, la verità filosofica è collocata al centro della città, non è oracolare ma dialogica, stimolata da domande e confutazioni, a partire dalla tipica domanda definitoria posta da Socrate: *ti esti*, che cos'è (Ronchi 1996). La vera conoscenza è universale: si tratta di individuare l'essenza della cosa, l'*eidos*, ciò che costituisce la causa dell'essere tale della cosa. Simile ricerca definitoria e confutatoria è il metodo della teoria, fatto proprio dalle scienze: al suo rigore logico Platone ci ha educati.

Alla fine del ragionamento con Menone, tuttavia, Socrate fa un'ammissione importante. "Eppure anche io parlo senza sapere, ma per immagini" (98b; Platone 2016: 289). Com'egli stesso riconosce, il ragionamento è stato approcciato in modo analogico e metaforico: la via per Larissa, le statue di Dedalo, ma potenzialmente tutte le altre figure adoperate utilmente nel dialogo. Il verbo usato è *eikazo*, che Ferrari (Platone 2016: 288 n. 237) e Petrucci (Petrucci 2011: 259) traducono con "parlare per immagini", da *eikon*. Anche Socrate, dunque, ha dovuto ricorrere ad esempi e figure per discutere con i suoi interlocutori.

Del resto, l'obiettivo del dialogo è difficile ed elevato: definire che cos'è la virtù e, in secondo luogo, come essa è, cioè se sia o no insegnabile (71b). Il tema è d'importanza capitale per la *polis*, dacché ne va del buon governo. Tuttavia, anche a causa delle resistenze opposte da Menone alla guida dialettica di Socrate (86d), il ragionamento comune ha un

[1] Ciò che "si è convenuto in precedenza" si riferisce ad un passo del *Menone*, in cui Socrate guida un giovane schiavo a trovare la soluzione di un problema geometrico (la duplicazione dell'area di un quadrato), in un processo maieutico di tentativi, errori, correzioni verso la conoscenza. Conoscenza che, come spiega Socrate a Menone, non è insegnata come informazione, bensì scoperta come reminiscenza dallo schiavo: "E ora queste opinioni, come un sogno, sono state da lui risvegliate. Se qualcuno lo interrogherà ripetutamente e in diversi modi intorno a queste stesse cose, sappi che alla fine ne avrà una conoscenza precisa, non inferiore a nessun altro" (85c; Platone 2016: 223-225).

andamento disordinato. Alla fine, si raggiungono posizioni molto simili a quelle dello *Ione*: i politici virtuosi sono tali non per conoscenza, bensì per un'opinione fortunata, sicché essi, non padroneggiando la virtù, non sono in grado di insegnarla.

> Avremmo perciò ragione a definire divini coloro di cui poco fa parlavamo: indovini, profeti e tutti quanti i poeti. E anche i politici potremmo dire che non sono meno divini e invasati di costoro, quando, ispirati e posseduti dalla divinità, portano a buon fine le molte e importanti cose che dicono, pur senza conoscere ciò di cui parlano (99c; Platone 2016: 297).

Il dialogo si conclude, così, in modo necessariamente provvisorio; non senza una velata *reprimenda* di Socrate a Menone, intorno al corretto ordine di ragionamento. Ordine che, evidentemente, non è stato seguito in questa occasione, a causa delle continue deviazioni dell'interlocutore. Tali parole sembrano nascondere, perciò, anche una *excusatio* di Socrate, per l'esito della discussione; come dire: è *questo* ragionamento che ha portato *qui*.

> Sulla base di questo ragionamento, Menone, la virtù risulta sopraggiungere in coloro presso i quali si ingenera grazie a una sorte divina. Ma questo lo sapremo con certezza quando, prima di tentare di sapere in quale modo la virtù si ingeneri negli uomini, tenteremo di indagare che cosa sia in sé e per sé la virtù (100b; Platone 2016: 301).

Benché solo provvisoria, la conclusione del dialogo è per noi particolarmente interessante. Essa evidenzia un limite della teoria filosofica. Ciò che la filosofia ha deliberatamente escluso, risulta ora incomprensibile proprio nella sua efficacia. Nella critica all'instabilità fortunosa dell'entusiasmo, Platone riconosce esplicitamente una guida utile, eppure non controllabile dal metodo filosofico. L'ispirazione divina, che accomuna qui la virtù e la sua buona pratica politica all'estro poetico e propriamente musicale (come dono delle Muse), è guida corretta, ma di una correttezza non misurabile e non insegnabile dalla *paideia* filosofica. È come se, per assurgere a sguardo panoramico universale, al *logos* della verità pubblica, la filosofia avesse dovuto cedere il *mythos* emotivo e singolare. Lascito invero problematico, se proprio Platone non cessa di parlare per immagini e famosissimi sono i suoi miti filosofici (Reinhardt 2023; Platone 2006).

L'esercizio che qui si propone, allora, è provare a raccogliere anche nella teoria del diritto un po' della buona ispirazione poetica. Se il teorico non sa spiegare come il poeta canti il vero, occorre purtuttavia riconoscere il vero nel canto. Nelle prossime pagine, si tenterà di svolgere un discorso sull'arte e sull'inerzia normative: l'arte quale capacità umana, da pensarsi come uso o forse abuso dell'inerzia dello strumento positivo, qui riletto come strumento grafico. Per fare ciò, però, si seguiranno le due poesie qui poste in esergo, procedendo a mo' di glossa: come se, cioè, fosse la teoria a scriversi attorno alla poesia.

2. Logonomia e iconomia come grafonomia? Il gioco delle parti

Cominciamo, dunque, dallo strumento principe della teoria, qui in uso fin dal principio: quello grafico. Strumento, invero, ingegnoso per il giurista, che ha presto imparato a sfruttarne il *gioco delle parti*: per noi, gli *elementa* alfabetici. Il passaggio al testo è decisivo per

il diritto: nel *movimento* lineare della positivizzazione testuale si nasconde un *congegno* di purezza teorica.

È forse proprio per un'abituale *theoria* piuttosto logica che teatrale, con cui s'informa lo sguardo occidentale almeno da Platone, che la teoria della norma proposta da Bobbio appare ragionevole e non problematica. "Una norma è una proposizione" e, a sua volta, una proposizione è "un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso" (Bobbio 1958: 75). È come se la norma giuridica avesse come forma normale quella linguistica. Il messaggio normativo – afferma Bobbio – si può comunicare attraverso varie specie di segnali; tuttavia, "in generale le norme vengono espresse e comunicate attraverso il linguaggio, cioè mediante enunciati parlati o scritti, di cui l'esempio tipico sono le leggi di uno stato" (Bobbio 1994: 181-182). Tale teoria della norma assumerebbe nient'altro che il punto di vista formale, là dove per Bobbio è formale considerare "la norma giuridica *indipendentemente dal suo contenuto*, ovvero nella sua *struttura*": struttura che, trattandosi di proposizione, è intesa "logico-linguistica" (Bobbio 1993: 45).

Come fa notare Monateri, nel mondo occidentale la legge è sì linguistica, ma altresì in "scrittura continua"; perciò forse, più precisamente, essa è testuale. Rispetto ad altri possibili dispositivi di disciplinamento, la "legge, in quanto articolazione di norme, opera sempre e solo tramite le parole". Ciò è vero tanto per la legge scritta quanto per la legge non scritta. Nella tradizione di *common law*, il giudizio e la sua motivazione costituiscono un *exemplum* della legge, un tentativo di "articolare la legge rispetto al caso deciso, cioè appunto di verbalizzarne le parole. In tal modo tutti i precedenti costituiscono il testo palese e frammentario di quel testo compiuto non ancora compiutamente scritto, né mai compiutamente scrivibile, che è la legge orale". I precedenti, cioè, conservano solo "tracce del testo della legge". Quanto alla tradizione di *civil law*, anche qui la legge scritta non è mai compiutamente scritta. Essa "è sempre in qualche modo scarsa rispetto alla realtà storica e sociale" e richiede perciò un "completamento infinito della scrittura, attraverso il medesimo dispositivo delle motivazioni delle sentenze che la recano". Stando a Monateri, nel mondo occidentale variano dunque per la legge i "modi della sua escarnazione in un dato *corpus juris*, ma la struttura del suo operato è sempre la medesima, ed è linguistica nel senso di affidarsi alla potenza della nominazione per inquadrare ontologicamente il mondo e permetterne in questo modo il governo" (Monateri 2014: 110-113). Monateri propone perciò il termine "*logonomia*, ad indicare il governo della legge attuato mediante la sua scrittura, ovvero mediante testi e decisioni di senso sui nomi della legge", sui suoi significati. La decisione motivata che invoca la legge nello *jus dicere* è da pensarsi come "articolazione verbale di una scrittura, in realtà infinita, mediante cui testi di legge, codici o precedenti producono altri testi di legge" (Ivi: 142-143).

Rispetto ad una teoria linguistica del diritto come legge, tanto più quando rivendica un punto di vista formale e strutturale, si evidenzia lo scarto prospettico dell'approccio estetico al diritto. Cananzi rivendica, infatti, per l'estetica giuridica un'attenzione proprio "alla forma *nel* e *del* diritto". Anzi, è nella visione estetica che si manifesterebbe "un riscatto della forma del diritto, contro un suo banalizzante appiattimento sinonimico col formalismo". L'interesse formale significa qui interesse per l'aspetto del diritto, per la sua rappresentazione. "Riassumo questo – propone Cananzi – con iconomia: il *nomos* attraverso la rappresentazione, l'*immago*". L'iconomia è una riflessione sull'immagine (*eikon*) del diritto, sulla sua forma iconica: un pensiero che sappia muoversi tra simboli il cui significato è sempre eccedente, anziché tra definizioni univoche (Cananzi 2016: 41-44). In una battuta, una *theoria* del diritto che recupera il *theatron* come posizione

conoscitiva, riscattandolo dalla soggezione alla purezza teorico-definitoria del positivismo.

Cogliere la logonomia e l'iconomia come due neologismi teorici, accostati per un ovvio riferimento al *nomos*, potrebbe occultare la comunanza decisiva dei componenti etimologicamente diversi, *logos* ed *eikon*. Occorre però intendersi proprio sulla forma per noi ovvia, quella logica: la norma come proposizione linguistica. L'appunto di Monateri è particolarmente prezioso, poiché focalizza l'attenzione sulla scrittura della parola, come pratica che ne permetterebbe il controllo, seppur tramite proliferazione ermeneutico-testuale infinita. Del resto, come nota Auroux, solo la scrittura permette una *theoria* della parola e dunque un'analisi metalinguistica: conoscenza propriamente logica che, per la nostra cultura grammaticale, è appunto scontata (Auroux 1998). Se ora si tiene presente che in greco scrivere e disegnare, assieme a graffiare, si dicono *graphein*, risulta possibile interpretare il logico e l'iconico come forme o modi tanto pratici quanto concettuali di un gesto grafico.

Si potrebbe dunque parlare di 'grafonomia', come riflessione sulla forma grafica – sia essa scritta o disegnata – del diritto. Il diritto rivelerebbe così un rapporto particolare e profondo con il gesto del grafista sul supporto di figurazione. Un gesto decisivo perché incisivo. In questo senso può allora essere ampliata dalla prospettiva estetica l'analisi formale del diritto, considerando le molte forme di positivizzazione, cioè di *positio legum*, di cui quella testuale è solo una.

Facciamo alcuni esempi.

La normatività della forma grafica del diritto è implicita nell'idea stessa di "nomogramma", proposta da Legendre. Varianti di uno stesso fenomeno di scrittura, come i *figuralia* medievali, i nomogrammi danno forma e modellano, sostenendo la messa in scena dogmatica dell'istituzione. Si pensi al libro, ovviamente, ma altresì al rito, alla danza, all'emblema, al cinema: forme di scrittura normativa che modellano la società come un testo (Legendre 2005: 153, 200). Come precisa Legendre, "l'arte di scrivere non si limita allo scritturale che incrosta il dire in segni materiali, oggetti separati dal corpo umano, ma maneggia la rappresentazione ponendo la scrittura altrimenti, per esempio in assegnazioni coreografiche, o più generalmente teatrali, trasformando il corpo stesso in segno e in scrittura di segni" (ivi: 213).

Heritier raccoglie e sviluppa tale figura, facendone la cifra dell'estetica giuridica. Tale disciplina può infatti intendersi come l'esercizio continuo di tracciare una mappa dei nomogrammi, ovvero di "tutte le forme di scrittura normativa che hanno influenza sui dispositivi sociali e istituzionali nei quali si muove l'individuo contemporaneo e che influenzano il suo agire, di cui il sapere giuridico, nelle sue interrelazioni con i saperi economico e politico, non può più non tenere conto" (Heritier 2012 II: 146).

Le varie figure artistiche e musicali si rendono così analizzabili come forme nomo-grammatiche o – sfruttando la maggiore estensione del grafo rispetto al gramma – nomo-grafiche (Beltramo 2023). Appare così, nella prospettiva estetico-giuridica che innerva le *Law and Humanities*, tutta la profondità normativa del gesto grafico.

La portata normativa rivoluzionaria della pratica della scrittura è forse oggigiorno ancora più visibile, nell'era informatica. Già Legendre nota che "per l'Occidente stesso, come per la Cina o il Giappone, l'invenzione del computer ha perturbato la rappresentazione derivata da pratiche millenarie del segno e dell'interpretazione, che si erano potute credere intoccabili" (Legendre 2005: 214). Dal canto loro, Garapon e Lassègue mostrano le condizioni grafiche che sottostanno al digitale e lo determinano. Esso non è solo un nuovo modo di trasmettere il sapere, bensì una rivoluzione del sapere,

che comporta una rottura antropologica e, dunque, anche giuridica. Le nuove pratiche rese possibili dalla scrittura informatica retroagiscono sul soggetto. "Il digitale agisce come un riorganizzatore simbolico che influenza tutti i settori della vita". Garapon e Lassègue denunciano, perciò, un "*conflitto di normatività* fra le norme sociali o politiche, e le nuove possibilità sprigionate dalla tecnologia informatica" (Garapon, Lassègue 2021: 42).

La rivoluzione informatica conferma quanto a fondo la forma grafica incida nelle nostre vite. Simili salti o scarti si sono verificati in passato. Se alle soglie dell'umano è quel connubio inscindibile tra utensile manuale, utensile vocale e figurazione grafica (Leroi, Gourhan 2018), a noi più vicini sono i passaggi da oralità a scrittura (Ong 2014; Goody 1987, 1988), da scrittura sillabica ad alfabetica (Havelock 1987a, 1987b; Herrenschmidt 2007; Svenbro 1991), dalla pagina medievale come spartito al testo (Illich 1994), dal manoscritto alla stampa (Eisenstein 1995), dall'apprendimento immersivo della lingua alla grammaticalizzazione scientifica (Auroux 1998). Ogni nuova pratica s'intreccia con il portato di pratiche precedenti, riorientandone il senso. La forma specifica di ogni nuova pratica, con i suoi strumenti, con il suo lavoro e con il suo sapere, riconfigura il mondo e il soggetto (Sini 2014, 2016).

Serve allora una teoria che sappia riscattare la forma dal formalismo, come dice Cananzi, per coglierne la complessità. Serve una *theoria* che trattenga sia lo sguardo panoramico universale del *logos* sia l'entusiasmo teatrale del *mythos*. Le molteplici segnature logiche, iconiche, musicali, digitali sono forse contemplabili come grafonomie, ossia come forme grafiche del diritto. Forme positive, in un senso ampio del gesto di *ponere*, il quale comporta sempre un supporto di figurazione: il luogo su cui il segno del diritto è tracciato.

3. Oscuro, paradossale, fallibile, imprevedibile. Il diritto come gesto impreciso

Riflettendo sul nuovo assetto ibrido del diritto, nella pratica giuridica informata dalla rivoluzione digitale, Moro contesta al modello analitico sillogistico l'incapacità di fornire "né premesse né passaggi necessari, poiché la legge è soggetta ad interpretazione e il fatto può essere ricostruito riguardandolo da prospettive diverse". Perciò, essendo le premesse del ragionamento giuridico sempre discutibili, ovvero sempre revocabili in dubbio, ed essendo il processo un luogo dialogico, esposto alla deviazione retorica delle parti in contraddittorio, l'esito del ragionamento, la sentenza e la sua motivazione sono incalcolabili (Moro 2025: 20).

> La metodologia di risoluzione del caso giuridico è imprevedibile, difficilmente omologabile ai precedenti e sfugge ai tentativi, sempre più elaborati, dei sistemi giuridici esperti, fondati sull'intelligenza artificiale, di elaborare e organizzare le ricerche o gli argomenti oppure di prevedere con metodo predittivo e statistico le decisioni dei giudici. Infatti, si ripete che la soggezione a ipotesi precostituite di programmazione non è compatibile con la realtà giudiziaria, che implica la necessità di mettere in discussione le premesse del discorso sul fatto controverso (ibidem).

Il "risultato sfumato e imprevedibile" di quel processo discorsivo almeno bidirezionale e conflittuale che è il processo, inoltre, è comunicato ossia propriamente reso comune attraverso un linguaggio naturale. Ciò significa, come precisa Moro, che la comunicazione giuridica "non utilizza un lessico nel quale ad ogni termine è assegnato un significato rigorosamente univoco". Vaghezza e polivalenza sono insormontabili, poiché

intrinseche alle espressioni linguistiche d'uso, le quali non sono perciò esaustivamente formalizzabili (Ivi: 24-25).

Da qui, l'appello di Moro per una retorica digitale: una nuova filologia che sappia trasportare l'erudizione e la sensibilità estetica, l'arte topica del retore, nell'uso esperto e ingegnoso dello strumento digitale. Quale tecnica pratica, la "topica digitale resta un metodo che si può apprendere soltanto con l'esercizio e con l'inesausta prassi dell'interrogare e del rispondere", nella quale "l'ingegno del giurista rimane determinante" e la sensibilità estetica decisiva. "L'abilità del retore si identifica con l'uso di un reticolo di argomenti che, quasi esteticamente, risultano facilmente apprezzabili nel contesto del problema specifico": contesto che non è predeterminabile, ma sempre e solo esperibile (Ivi: 46-49).

Il positivismo ha sognato, al contempo, una pura autosussistenza del giuridico e una perfetta previsione del caso. Come nota Monateri, in Kelsen "la struttura grammaticale della legge è stata compiutamente definita […]. La legge è un testo che contiene una norma che ricollega vicende giuridiche a fattispecie concrete". Tale grammatica legale, che "procede assegnando nomi a fattispecie", è universale, cioè "si applica a qualsiasi tipo di norma, di fattispecie e di vicenda, in qualsiasi tipo di ordinamento". Tuttavia, nel sogno illuministico si nasconderebbe, secondo Monateri, un'aporia: le "leggi dovrebbero essere poche e brevi, la legge lunga è da condannare. Ciò implica però necessariamente che il giudice si debba pronunciare sul contenuto di una legge breve". Così, si inserisce proprio nel nesso fatto-vicenda, ossia "nella *nominazione* dei fatti operata dalla lingua della legge", la contingente e costantemente evolutiva decisione interpretativa (Monateri 2014: 123-126).

> È interessante notare come il linguaggio denotativo esaustivo nella legge risulti diseconomico, perché in tal modo la razionalità dell'Illuminismo, sempre in favore della frase piana, dei termini precisi e predefiniti, del linguaggio di grado zero, è posta direttamente contro se stessa, nella sua ineliminabile inconcludenza (ivi: 126).

Pertanto, secondo Monateri, è razionale proprio la scelta di non definire tutto, ma di lasciare "molto del lavoro da svolgere a una struttura di *governance* del significato dei termini, affidata a una certa selezione di interpreti". Le occorrenze della legge, infatti, sono impossibili da prevedere e predefinire *ex ante*, in una sorta di elenco in cui dovrebbero comparire "tutti gli x che costituiscono il campo semantico denotato da un termine della legge". Ne consegue, secondo Monateri, che "l'oscurità della legge" è precisamente "il frutto di una impostazione *razionale*" (Ivi: 126-127).

Del resto, un ordine perfetto, un meccanismo di *solo movimento*, non avrebbe la *voce* del mondo. Il testo della legge finirebbe per essere talmente puro, un *oggetto intatto*, da non essere più giuridico: un artefatto muto, che *tace* proprio ciò che nel diritto è domandato.

Il diritto è, invece, impuro: come dice Cananzi, il diritto è in crisi costante, una crisi determinata dalla sua paradossalità ineliminabile. "È paradossale perché chiede di tenere insieme e di comporre elementi che apparentemente divergono e si contrappongono. Faccio due soli esempi: il sistema e la vitalità del diritto; la ricerca di certezza e il desiderio di giustizia". Se la certezza è raggiungibile con una scelta convenzionale, la giustizia al contrario "è incessante attività senza fine, dunque inevitabilmente fonte di incertezza"; se il sistema "chiude e fissa", tuttavia "il farsi esperienziale del diritto" impedisce un'unica visione d'insieme (Cananzi 2016: 8).

> Per il diritto la forma non è statica ma è formatività: questo significa che il sistema è quello che di volta in volta il giurista ricompone e scompone; questo significa che la giustizia non si contrappone alla certezza ma si compone proprio nel medio della forma (Ibidem).

Come coglie Mittica, il diritto è ciò che si fa carico dell'essere in comune, della dimensione di terzietà che supera e fonda il rapporto relazionale tra un io e un tu. Al giurista è affidata la domanda etica: egli è chiamato a ricercare e attendere "il senso nell'apertura affettiva e insieme cognitiva della relazione con l'Altro". Ricercare il diritto, il suo senso indefinibile, è l'arte sempre imperfetta del giurista: aperta alle sollecitazioni dell'Altro, "finché ne emerga una forma, la misura più giusta possibile, nella consapevolezza che la non-calcolabilità e il non-detto costituiscono la verità inesauribile cui quest'arte attinge" (Mittica 2022: 33-34).

> Il diritto è l'oggetto di questa ricerca: movimento trasformativo, esperienza sensibile – sentire, sentimento e insieme ragionamento – che diviene senso concretandosi in forme, le quali esplicitano il limite in misure visibili e riconoscibili, sebbene provvisorie, volte a contenere l'espansione dell'individuale dell'uomo (Ibidem).

Il rischio per il giurista, ammonisce Mittica, è cedere all'incanto della burocratizzazione tecnologica che ha invaso la nostra società, "lasciando che il diritto si riduca soltanto a una meccanica di moltiplicazione all'infinito di forme vuote". Il rischio, ancora, "è di restare confinato nella logica autistica della rappresentazione giuridica, fuori dalla realtà, e di impiegare il diritto come un mero applicativo meccanico smarrendone il fine". Al contrario, occorre mantenere una distanza critica "per *interrogare il senso*", senza diventare un "meccanico del diritto" ma, appunto, un suo interprete sensibile (Ivi: 35).

In un mondo in cui sembra tutto a portata di click, "l'efficientamento della macchina giuridica al servizio della tecnostruttura", come dice Mittica, sembra una scelta proiettata nel futuro. Ma la riduzione del diritto a "mero momento tecnico" è, a ben guardare, un vecchio slogan: esso sembra funzionale piuttosto a una *débacle* del giuridico a vantaggio di altri poteri, come quello economico o esclusivamente tecnico, che a un suo trionfo (Ivi: 39).

Semmai, come suggerisce Mittica, il giurista davvero interessato a interrogare il senso userebbe "la tecnologia fin dove è utile". Sarebbe, cioè, attento ai possibili errori e alle possibili ingiustizie che una semplificazione o una complicazione eccessive del diritto, esposto all'informatizzazione, potrebbero portare. Occorre, infatti, chiedersi "fin dove l'intervento della meccanica sia di supporto senza divenire falsificante", nella consapevolezza che "la fallibilità del procedimento giuridico" è il suo pregio, non il suo difetto (Ivi: 41).

Davvero, il giurista può imparare dal poeta ad amare i *gesti imprecisi*: a vederci dentro il *tremore* dell'umano. Sarà allora possibile usare il *meccanismo* giuridico e tecnologico in modo utile, forzarlo se serve affinché restituisca un *tintinnio familiare* e perciò riconosciuto. Bisognerà forse abusare un poco dello strumento, piegare la regola tecnica finché essa sia sentita come anche giuridica: finché corrisponda al fine del diritto. Forse proprio dove *ha ceduto il congegno*, dove il meccanismo si è *rotto* e *un pezzo si separa*, là *si annuncia* una domanda di senso e di giustizia, che il giurista deve imparare a sentire.

4. La legge come dispositivo grafico. Dentro qualcosa balla

Il meccanismo positivista nel diritto ha origini antiche. Gallo, per esempio, analizza la drastica riduzione dell'*ars iuris* operata dall'imperatore Giustiniano, ch'egli rilegge alla luce del giuspositivismo. La *legum permutatio* giustinianea modifica radicalmente l'assetto delle fonti giuridiche. Eloquente è l'uso generalizzato e onnicomprensivo, nelle *constitutiones* imperiali, del plurale *leges*. Tale termine, come spiega Gallo, "non indica la fonte del diritto, che era individuata nell'imperatore, bensì il diritto da lui prodotto, qual era inteso da Giustiniano, vale a dire comprensivo del momento prescrittivo e di quello concettuale". Dunque, tanto la produzione normativa quanto l'elaborazione dottrinale vengono attratte nella competenza esclusiva della carica imperiale. "Nel plurale *leges* – afferma Gallo – si trova l'antica radice della visione positivistica del diritto" (Gallo 2010: 40-41).

> Nel disegno giustinianeo i professori di diritto (i giuristi del tempo, anch'essi funzionari imperiali) sono ridotti a ripetitori dei contenuti normativi e dottrinali ricevuti nelle *leges*. L'imperatore ebbe cura di precisare le attività a loro permesse, con esclusione di ogni esplicazione con risvolti creativi, considerata – in quanto proveniente da essi e non dalla carica imperiale – una perversione. Ai giudici è preclusa ogni iniziativa nel campo dell'interpretazione: il loro compito è di applicare fedelmente, nei casi ad essi sottoposti, le norme rinvenute nelle *leges* e, ove non le rinvengano, di richiederle all'autorità imperiale. Nella compilazione è prevista l'analogia, ma la sua applicazione spetta all'imperatore, al quale è esclusivamente riservata l'*ars iuris* (Ivi: 41).

Nella descrizione di Gallo, l'eco del positivismo giuridico risuona *ante litteram* nella *legum permutatio*. Rispetto "all'antica esperienza romana raffigurata negli *iura*", Giustiniano riformula tanto l'organizzazione quanto la concezione del diritto. La funzione legislativa si ampia, "estesa all'elaborazione dottrinale e alla stessa ricerca storica"; il compito del giudice si riduce "alla meccanica applicazione delle *leges* poste dall'imperatore"; i giuristi fungono oramai da "meri trasmettitori dei contenuti prescrittivi, dottrinali e storici delle *leges* imperiali" (Gallo 2012: 35-37).

Del resto, che lo strumento testuale permetta un controllo e una delimitazione del diritto, sfruttando la pubblicità e la stabilità del supporto esterno, è già evidente nei primi esempi di scrittura legale monumentale in Grecia. Come spiega Stolfi, l'esposizione nei luoghi nevralgici della *polis* di enormi steli, su cui era incisa la legge, aveva per gli antichi piuttosto un fine isonomico e dunque antitirannico, che democratico. L'obiettivo, cioè, era "di rendere fisse e ben visibili le disposizioni che creavano per (e fra) tutti una virtuale eguaglianza, alternativo alle cognizioni quasi oracolari di un selezionato gruppo di esperti […], ma anche di argine rispetto ad ogni deriva del potere, arbitrariamente esercitato" (Stolfi 2020: 138).

Detienne mostra come proprio l'elemento grafico ed estetico della legge – il supporto litico monumentale, il posizionamento in luoghi nevralgici come i recinti dei santuari, il perfetto allineamento a scacchiera delle lettere, i colori vivaci in cui erano dipinte, la leggibilità dell'alfabeto – conferisce pubblicità e autonomia al suo comando. La legge scritta basta a se stessa, si emancipa dal suo autore, si rende fruibile indipendentemente dalla mediazione di scribi ufficiali. Le sue virtù sono evidenti: "la sua

integrità, da cui nulla deve essere detratto, e nulla aggiunto; la sua acribia: il suo essere esatta, imporre misura, precisione e rigore" (Detienne 1989: xiv)[2].

È però nella modernità illuministica che trionfa, come critica Grossi, la mitologia della legge. Essa è un comando i cui caratteri di certezza, generalità, rigidità e autoritarietà sono garantite dalla sua forma. "La legge diventa una pura forma, cioè un atto senza contenuto, […] un atto cui non sarà mai un determinato contenuto a conferire il crisma della legalità, ma sempre e soltanto la provenienza dall'unico soggetto sovrano". Nasce così, insiste Grossi, "quella ipoteca pesante della civiltà giuridica moderna che è la mistica della legge, la mistica della legge in quanto legge", paradossalmente proprio in pieno secolarismo (Grossi 2007: 32-34).

Grossi coglie la matrice testuale e dunque grafica del monismo legale. Il mito della certezza della legge, essenziale al monopolio statale sul diritto come comando, che deve essere obbedito e dunque deve essere certo, ha come presupposto necessario la forma scritta e sistematica del codice. Fissità, coerenza e completezza sono così pretese garantite dal formalismo legale, che è un formalismo testuale. "E i giuristi, soprattutto i civilisti, si inebriarono di astrattezze e purezze, orgogliosi di dar mano a una scienza pura, metastorica, e, in quanto tale, liberata da ogni pesantezza carnale" (Grossi 2015: 62).

L'aspirazione a una "scienza *pura* e, di conseguenza, la sua riduzione a sistema", che Grossi critica come "incantamento verticistico" della modernità, ha tuttavia snaturato il diritto, "dissanguandolo della sua intrinseca storicità […], della sua intrinseca carnalità". Il diritto, per Grossi, nasce invece "negli strati più profondi della società", ciò che "pluralizza le sue fonti e anche le de-tipicizza, ed è vistosa la loro *impurità*, ovvia conseguenza della loro fattualità" (Grossi 2020: 26). Ne consegue, per Grossi, che "la cosiddetta incertezza del diritto […] merita un capovolgimento valutativo, se la si vede come il prezzo naturale da pagare per il recupero di una dimensione che sia veramente diritto" (Grossi 2015: 66).

> Il diritto è più applicazione che norma. Guai se lo si immobilizza in un comando, tanto più se il comando trova la propria immobilizzazione in un testo; guai se la regola giuridica diventa e rimane testo cartaceo. Il rischio probabile è la separazione dalla vita" (Grossi 2007: 74).

La separazione dalla vita, quale rischio per un diritto formalizzato nella purezza del testo positivo, sarebbe precisamente un allontanamento dal fine del diritto. Perché, come dice Robilant, "il diritto è sempre *diritto per la persona*, in quanto trova in essa la sua ragion d'essere". Robilant afferma che proprio quando viene "costituito ed 'entificato' come informazione normativa, il diritto acquista un'apparenza di *impersonalità* e di *autonomia* nei confronti della persona". La nostra cultura giuridica "ferma la sua attenzione all'informazione normativa 'entificata', quale appare nel momento in cui viene emessa"; ma così facendo, critica Robilant, il "percorso del diritto viene *fermato* al punto di incontro fra il sistema del diritto e la persona". Una prospettiva istituzionale che ammanta di obiettività scientifica quelle che sono scelte e decisioni culturali e tradizionali, la cui opportunità andrebbe però criticata (Robilant 1999: 175).

---

[2] Si tenga presente che la possibilità di una lettura popolare della legge, non riservata a pochi specialisti, è garantita dalla facilità fonetica della scrittura alfabetica. A differenza dei precedenti e coevi sillabari, come ricorda Havelock, l'alfabeto permette un popolo di lettori: la "civiltà creata dai Greci e dai Romani è stata la prima sulla terra a fondarsi sull'attività del lettore comune" (Havelock 1987a: 9). Al contrario, i "metodi in uso prima dell'introduzione dell'alfabeto greco circolavano tutti, in diversa misura, in modo limitato. Erano praticati da esperti o da circoli esclusivi dediti alla lettura con la funzione di promemoria" (ivi: 23).

> La *linea di separazione* fra la realtà del diritto della persona e la sua virtualità, per l'osservatore "esterno", è prodotto di una decisione condizionata da premesse teoretiche dell'osservatore medesimo e per lo più considerata stabile, ma per il singolo uomo esistente la linea si dissolve in una continuità che appartiene alla vita interiore della persona, con le sue prospettive, le sue valutazioni, i suoi progetti. Il diritto "entificato", perciò, una volta giunto alla persona come informazione normativa e come quadro di cui la persona, accettandolo o rifiutandolo, non può fare a meno di tener conto, diviene un diritto *valutato, interpretato, riconfigurato dalla persona* e, come tale, vive una nuova vita *nella* persona (ivi: 176).

Come abbiamo visto, tra i tanti possibili "dispositivi di ordinamento", come li chiama Monateri, molti dei quali anche "tecnologicamente più efficaci della legge" nel loro specifico campo di applicazione, la legge si distingue per essere un dispositivo linguistico (Monateri 2014: 68). La legge, cioè, opera con le parole e, dunque, con i significati: essa sfrutta "il dispositivo ontologico del nome, che crea il proprio oggetto qualificandolo" (Ivi: 114). Proprio tale potere semantico della parola, tuttavia, rende il dispositivo legale incompatibile con l'automatismo.

Il "carattere pratico" della legge, di forza impersonale, si riveste del "carattere mistico": la legge è sostenuta da una rappresentazione teatrale, da una messinscena, per cui "la *performance* della legge produce un *enforcement* della legge" (Monateri 2014: 68-69). La legge ha "una 'presenza misteriosa', una *uncanny presence*. Questo ordine etereo, costante, comune a tutti, è sempre presente come tale, ma come tale è anche sempre assente, se non viene presentizzato". La legge non può farsi vedere, se non nella sua rappresentazione: essa "non può operare da sé, sono sempre e solo i custodi della legge a renderla operativa, a evocarne la misteriosa presenza, e a governare la manifestazione" (Ivi: 110).

Il problema a cui la legge va incontro è dunque, per Monateri, "l'abisso che si pone tra la pura norma e la sua applicazione. Il colmare questo abisso, attraverso la custodia della legge, significa quindi il rilievo assoluto che assume la domanda *quis interpretabitur?*". Rispetto al caso singolo, sono "sempre presenti più testi di legge contrapposti"; l'occasione del giudizio è dunque un "contesto polemico", in cui le parti portano in contraddittorio il proprio interessato senso della parola legale. Alla fine, "l'interpretazione della legge si pone sempre come decisione sulla applicabilità di un determinato senso ristretto della legge" (Ivi: 116-117).

Il processo interpretativo del senso della legge è implicato dal suo carattere linguistico. Nata come dispositivo testuale autonomo, la legge richiede tuttavia una riscrittura continua. Così, il controllo formale della legge nel gesto positivo, che affida al meccanismo grafico della *positio legum* sul supporto esterno la sua fissità pubblica, deve essere replicato all'infinito. Proprio qui, *ha ceduto il congegno*. Il perfetto *gioco delle parti* avrebbe dovuto garantire l'eternità del sistema; ma *un pezzo si separa*, e replica irrimediabilmente la sua imprecisione. *Dentro qualcosa balla*.

5. Sentire giuridico. Quale necessaria verità?

"L'incontro con l'opera che ha in sé la poesia ci può far sporgere come su una soglia dall'orlo del detto sull'indicibile, spostandoci in uno spazio liminale dal quale tenderci sull'Altro: uno spazio aperto, mobile, trasformativo". Così, per Mittica, l'esperienza del linguaggio originario della poesia, ovvero di qualsiasi forma artistica, può "aprire un

contatto con l'indicibile". L'estetica giuridica rivela qui la sua tensione etica: un'apertura al senso profondo, una ricerca che fa del sentire e del sentimento un canale privilegiato del pensiero giuridico (Mittica 2024: 83).

La cosiddetta "svolta affettiva" nell'estetica giuridica intende ampliare l'approccio teorico al diritto, integrando nel pensiero anche la sensazione e il sentimento, intesi come un tutt'uno. Come afferma Heritier, la volta affettiva è il tentativo di "ripensare, dopo la modernità, il problema del fondamento del legame sociale": significa, cioè, dopo la crisi del positivismo, ritrovare la consapevolezza "della rilevanza della dimensione della giustizia, ridotta a mero ambito di legalità posta dallo stato". Per Heritier, è in gioco "la rivalutazione del credere, inteso come forma del sapere indispensabile per comprendere il giuridico". Senza la sensibilità per l'*affectio iuris*, la terzietà istituzionale del diritto, il legame sociale, la relazione tra cittadini, la circolazione del credito tra essi divengono incomprensibili; eppure, la "terzietà del diritto ha esattamente questa funzione sociale *fisiologica* e *fondatrice*" (Heritier 2016: 95-96).

Per il giurista che sia interessato al senso profondo del diritto è quindi indispensabile, come dice Mittica, un "pensiero sensibile": pensare col corpo e non solo con la mente, dando ascolto a sensazioni ed emozioni come forme di esperienza del mondo e di riconoscimento dell'altro. Occorre, dice Mittica, una "giusta *postura*", aperta alla differenza e altresì al dolore: a quell'esperienza a cui "ognuno è esposto e questo è di per sé limite e cagione di sofferenza". Contro un uso della tecnica come "progressivo annientamento del corpo", come suo controllo calcolante frainteso da comprensione, il pensiero del corpo chiede di essere all'altezza del dolore e della felicità, come rigeneratori di senso (Mittica 2022: 17-21).

Anche Mittica esorta ad uno sguardo prettamente estetico in filosofia del diritto, come attenzione alla forma, e al rapporto tra questa e il senso. "Ogni costrutto formale, in quale che sia linguaggio nella cultura umana, può essere considerato come un 'deposito di senso'". E ancora: tutti noi cogliamo "il senso nelle forme, ovvero nelle articolazioni del linguaggio che si cristallizzano nel momento in cui il senso viene colto". Ma forme e senso non sono sovrapponibili; piuttosto, la forma è un limite, una soglia su cui il senso transita. "Vale a dire che il senso racchiuso in una forma è tanto cristallizzato in ciò che è significato o convenzione, quanto aperto e mobile in ciò che è indicibile ma che può essere compreso altrimenti". Nelle forme dei nostri linguaggi, come dice Mittica, "possiamo scoprirci *esposti*" sull'orlo del mondo. Se davvero "si abitassero come soglie, le forme si presterebbero tutte alla messa in opera di *nuove forme* che diverrebbero, in ciò che sfugge alle convenzioni, ulteriori soglie in cui il pensiero può tendersi" (Ivi: 21-24).

Il "giurista *capace*" è dunque, per Mittica, colui che "sa *a-t-tendere* il senso nell'apertura affettiva e insieme cognitiva della relazione con l'Altro". Questo non significa rinunciare alla forma positiva, ovviamente, ma saperla usare ad arte, in un senso inscindibile di estetica ed etica della *ars iuris*, proiettata alla cura della dimensione terza comune. "Siano norme, leggi, sentenze o altri dispositivi, se formulate o interpretate da un giurista capace, le forme giuridiche sono soglie nelle quali tenersi per cogliere le ragioni dell'*essere-in-comune*" (Ivi: 33-34). Il giurista capace, ancora, è consapevole che le "forme giuridiche sono ritmiche, forme in movimento secondo la nozione greca di *rythmos*". Norma o sentenza sono il coagulo del senso giuridico; la legge "è la terzietà istituita, l'espressione formale del diritto che fa valere le ragioni della terzietà. Con altre parole, la legge è il senso concretato nel linguaggio impiegato per esprimere le forme giuridiche". Ma queste sono aperte; da una forma ne procede un'altra e poi un'altra ancora. Struttura liminale

imprescindibile per il diritto, "in cui l'interprete che adopera il pensiero sensibile può tendersi" (Ivi: 50).

> Come ogni forma della cultura umana, anche le forme giuridiche sono interessate da una formatività che cessa soltanto se si abbandona la possibilità di tenere in conto ciò che è inesplicabile, ma che può essere compreso altrimenti. E ogni volta che il senso ivi racchiuso viene interrogato dall'interprete giuridico, per regolare un segmento del nostro mondo, la forma si trasforma, restituendo sfumature differenti. È finita soltanto la forma giuridica che resta sulla carta, priva di applicazione (ibidem).

Occorre davvero imparare ad ascoltare nella teoria il canto entusiastico della poesia. *Pensiero che non sente*, insegna la Musa, *non pensa veramente*. È questo un sapere ovvio e persino cogente per chi si espone al sentimento del senso. Un *forte sentire*, emotivo e affettivo, estetico ed etico, *costringe a capire* ciò che il pensiero teorico formale non sa davvero pensare. Ridotto alla sua forma positiva dal gesto del grafista, che al contempo lo incorpora in un testo esterno e lo scorpora dal contesto umano, il diritto ha dimenticato *la necessaria verità presente*. La cura del comune, il fragile fondamento del senso condiviso sono verità la cui presenza è necessaria. Sentire tutta la profondità della domanda di giustizia è l'arte del giurista, vocato a darle forma.

6. Conclusione. Arte e inerzia normative

Ogni strumento restituisce l'intelligenza della sua forma inerziale, nella pratica in cui esso è riconosciuto. Si pensi al pezzo di legno, che dal momento in cui è significato come bastone viene messo da parte, pronto a ripetere ad ogni futuro gesto d'uso la sua analitica misura: una bastonata, due bastonate, tre bastonate. In quella pratica, il mondo si divide in bastonabile e non bastonabile; e nel limite inerziale dello strumento – posso bastonare la fiera ma non la zanzara, la fiera tuttavia si avvicina troppo – ovvero nella stupidità della sua forma circostanziata, emerge un'esigenza nuova e ingegnosa, che provoca al congegno successivo. Così muove, come dice Sini, quell'automa che è la cultura umana: qualcosa che, propriamente, si muove da sé, nei continui trasferimenti di forme e nel sapere ch'esse metodicamente aprono sul mondo. Con l'uomo al centro di questo processo infinito, suo prodotto e produttore, al tempo stesso immerso nella cultura e suo punto di emergenza (Sini 2009).

A suo modo, anche l'uso specifico della voce nel linguaggio è uno strumento: la *machina verbalis* accorda sul suono pubblico i significati condivisi, in un'evoluzione infinita della *vox significativa* di cui i soggetti sono al contempo traduttori e traditori. La parola funziona come misura del mondo: rispetto ad essa si accomodano le attese e le pretese reciproche, indirizzando il senso comune. "In quanto il nome raddoppia il mondo vissuto-agito trascrivendolo su quel supporto materiale che è la voce, allora il nome incarna o rappresenta una sorta di 'unità di misura' analitico-descrittiva del mondo". Nei termini di Sini, "il nome è come un primo algoritmo, ed è così che gli umani entrano nell'acquisto e, contemporaneamente, nella alienazione del sapere". Il sapere, cioè, dato dalla forma inerziale di quel nome: forma che richiederà sempre nuove forme esplicative e migliorative del suo sapere, nella distanza segnica mai completamente percorsa (Ivi: 55).

Certo, noi oggi leggiamo la lingua attraverso lo strumento della scrittura e, ulteriormente, attraverso lo strumento della grammatica. Il nostro sapere alfabetico è

tanto ovvio, quant'era impensabile fino a ieri il suo esito digitale. La nuova rivoluzione grafica modifica il nostro rapporto al sapere, ricalibrandolo nei suoi nuovi interpreti digitali. La strategia filosofica migliore, ma anche la più difficile, per noi diligenti allievi del XXI secolo, sembra ancora quella del maestro Platone: che critica la scrittura proprio mentre ne fa un uso ineguagliato.

Del resto, come dice Leroi-Gourhan, "l'utensile esiste realmente solo nel gesto che lo rende efficace" (Leroi-Gourhan 2018 II: 278). All'inerzia dello strumento, alla normatività meccanica che comportano – dal bastone al digitale – il supporto e la sua forma, l'uomo dà efficacia nel gesto artistico. Si crea dunque una ricorsività fattitiva ovvero poietica tra uso e forma positiva del supporto, in cui transita il senso della pratica per il suo interprete. La regolarità dello strumento è dunque continuamente usata e abusata, nel gesto che interpreta l'occasione singolare, il caso contingente. Così si muove impercettibilmente la cultura, nell'intreccio delle pratiche di tutti e di ciascuno. Linguaggio, diritto, tecnologia funzionano in questo modo abissale: la tradizione è sempre e solo vista dalla fine, dal punto in cui la tradizione precipita, perciò ogni nuova figura di senso, ogni nuova regola retroverte la sua misura efficace e ridisegna uso e abuso.

Il gesto giuridico è gesto impreciso. Serve perciò una *paideia* che formi il giurista a gestire l'imprecisione. Rispetto all'inerzia della regola giuridica positiva, sia essa testuale o digitale, occorre tanto una distanza critica quanto una sensibilità artistica. L'interprete del diritto è chiamato ad adattare, ogni volta, il *congegno* giuridico alla *necessaria verità presente*. Questo mi sembra anche il compito di una teoria del diritto: una teoria attenta alle forme in cui transita il senso del diritto.

Riferimenti bibliografici

Auroux S., 1998. *Scrittura e grammatizzazione. Introduzione alle scienze del linguaggio*, Palermo: Novecento.

Beltramo G.L., 2023. "Nomografie. Per un approccio grafico al diritto", *Calumet*, 17, pp. 1-26.

Bobbio N., 1958. *Teoria della norma giuridica*, Torino: Giappichelli.

Bobbio N., 1993. *Teoria generale del diritto*, Torino: Giappichelli.

Bobbio N., 1994. *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino: Giappichelli.

Cananzi D. M., 2016. *Estetica del diritto. Geologia e genealogia del giuridico*, Torino: Giappichelli.

Detienne M., 1989. *Sapere e scrittura in Grecia*, Roma-Bari: Laterza.

Eisenstein E.L., 1995. *Le rivoluzioni del libro. L'invenzione della stampa e la nascita dell'età moderna*, Bologna: Il Mulino.

Gallo F., 2010. *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino: Giappichelli.

Gallo F., 2012. *Consuetudine e nuovi contratti. Contributo al recupero dell'artificialità del diritto*, Torino: Giappichelli.

Garapon A, Lassègue J., 2021. *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna: Il Mulino.

Goody J., 1987. *L'addomesticamento del pensiero selvaggio*, Milano: Franco Angeli.

Goody J., 1988. *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, Torino: Einaudi.

Grossi P., 2007. *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano: Giuffré.

Grossi P., 2015. *Ritorno al diritto*, Roma-Bari: Laterza.

Grossi P., 2020. *Oltre la legalità*, Roma-Bari: Laterza.

Hart H., *Il concetto di diritto*. Torino: Einaudi.

Havelock E., 1987°. *Dalla A alla Z. Le origini della civiltà della scrittura in Occidente*, Genova: Il Melangolo.

Havelock E., 1987b. *La Musa impara a scrivere. Riflessioni sull'oralità e l'alfabetismo dall'antichità al giorno d'oggi*, Roma-Bari: Laterza.

Heritier P., 2012. *Estetica giuridica. I. Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione. II. A partire da Legendre: il fondamento finzionale del diritto positivo*, Torino: Giappichelli.

Heritier P., 2016, "Giustizia affettiva, metodo retorico, neuroscienze: un itinerario da Aristotele a Vico a partire da Alessandro Giussani", in P. Sequeri, *Deontologia del fondamento*, Torino: Giappichelli.

Herrenschmidt C., 2007. *Les trois écritures. Langue, nombre, code*, Paris: Gallimard.

Kelsen H., 2021. *La dottrina pura del diritto*, Torino: Einaudi.

Legendre P., 2005. *Della società come testo. Lineamenti di un'antropologia dogmatica*, Torino: Giappichelli.

Leroi-Gourhan A., 2018. *Il gesto e la parola. I. Il gesto e il linguaggio. II. La memoria e i ritmi*, Sesto San Giovanni: Mimesis.

Mittica M.P., 2022. *Il pensiero che sente. Pratiche di Law and Humanities*, Torino: Giappichelli.

Mittica M.P., 2024. *Diritto e letteratura e Law and Humanities. Elementi per un'estetica giuridica*, Torino: Giappichelli.

Ong W.J., 2014. *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola*, Bologna: Il Mulino.

Petrucci F.M., 2011. "Opinione corretta, conoscenza, virtù: su *Menone 96d1-98b9*", *Elenchos*, 32, pp. 229-261.

Platone 1994. *Tutti gli scritti*, prefazione, introduzione generale e cura di Giovanni Reale, Milano: Rusconi.

Platone 2006. *I miti*, a cura di Franco Ferrari, con una premessa di Mario Vegetti, Milano: Bur.

Platone 2016. *Menone*, introduzione, traduzione e commento di Franco Ferrari, Milano: Bur.

Reinhardt K., 2023. *I miti di Platone*, Genova: Il Melangolo.

Robilant E., 1999. *Diritto, società e persona. Appunti per il corso di Filosofia del diritto 1998-1999*, Torino: Giappichelli.

Ronchi R., 1996. *La scrittura della verità. Per una genealogia della teoria*, Milano: Jaca Book.

Sini C., 2009. *L'uomo, la macchina, l'automa. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto*, Torino: Bollati Boringhieri.

Sini C., 2014. "Gli abiti, le pratiche, i saperi", in *Opere*, vol. IV, tomo II, Milano: Jaca Book.

Sini C., 2016. "Etica della scrittura", in *Opere*, vol. III, tomo I, Milano: Jaca Book.

Stolfi E., 2020. *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma: Carocci.

Svenbro J., 1991. *Storia della lettura nella Grecia antica*, Roma-Bari: Laterza.